



STATUTO

del

COMUNE DI BOLBENO

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 in
data 28 gennaio 2015

Pubblicato sull'albo telematico in data 30 gennaio 2015

Pubblicato sul B.U. n. 6 del 10 febbraio 2015 – supplemento 2

Entrato in vigore in data 3 marzo 2015

PREAMBOLO

Bolbeno, piccolo villaggio antico, è adagiato su un terrazzo morenico alle pendici del Monte Pizza. Fu fondato dai Romani nel secondo secolo dopo Cristo, secondo il rito classico dell'insediamento coloniale a scopo militare.

Lo sviluppo urbano infatti, disegna ancora oggi un quadrilatero con vie simmetriche intercalate da androni, che rispettano fedelmente l'antica geometria urbanistica romana. Ma anche la suddivisione agronomica del territorio circostante rispetta la caratteristica "centuriazione" romana.

Il primo documento scritto relativo a Bolbeno risale all'anno 927 ed è costituito da un codicillo al testamento con il quale di Vescovo di Verona, Notkerio, lasciava tutti i suoi beni ubicati in "Judicaria Summa Laganense in loci set fundis Bruguzio, Belveno (l'attuale Bolbeno) et Bundo" ai canonici del Duomo di Verona.

Questo territorio immunitario ebbe vita indipendente – pur tra frequenti contrasti con il Vescovo di Trento e con suoi feudatari locali – sino alla fine del 1200 quando venne incorporato nel Principato Vescovile di Trento.

Nel 1475, Bolbenò adottò, tra le prime comunità del Trentino un proprio statuto contenente regole tendenti a disciplinare la vita civile della sua popolazione.

Bolbeno ebbe la fortuna di trovarsi per secoli sul percorso della più importante strada di comunicazione romana tra le Giudicarie Interiori ed il mondo esterno, ossia la Tione, Durone, Ballino, Riva, per cui godette di notevole prosperità. Un paese quindi molto vivace in cui erano presenti notai e dottori, albergatori e carrettieri, artigiani e commercianti.

Il declino iniziò nella seconda metà del XIX secolo, con l'apertura delle grandi strade che collegarono Tione con le Sarche (attraverso Ponte Arche) e quindi con Trento e Riva nonché con Brescia (in questo caso ampliando e rettificando l'antico tracciato).

A testimonianza dell'antico splendore sono rimaste le antiche e grandi dimore rustico-signorili, alcune delle quali con bifore e portali blasonati e tutte con una loro specifica fisionomia. Queste residenze vengono tuttora designate, nel linguaggio corrente, con nomi particolari che hanno acquisito, nel tempo, una precisa valenza toponomastica.

Il paese, così come oggi si presenta, è quello derivante dalla ricostruzione seguito al violento incendio del 30 giugno 1843 che danneggiò principalmente tetti, fienili, ballatoi ed i caratteristici timpani lignei.

Da sempre comunità indipendente, Bolbeno nel 1928, sotto il regime fascista, venne aggregato a Tione per venire ricostituito in Comune autonomo nel 1952, Curazia dal 1765 e Parrocchia dal 1942.

Il territorio comunale è delimitato ad ovest-nord/ovest dal torrente Arnò, a nord dal fiume Sarca, ad est da una dorsale montuosa delle Alpi Ledrensi, Gruppo di Gavardina, che si diparte dal Monte Altissimo (a meridione) passa da Cima Pala e termina con il Monte Pizza e a sud dalla Cima di Valle Carnera con i suoi contrafforti orientali ed occidentali.

Il paese è adagiato in un ampio ripiano morenico sul versante nord occidentale del Monte Pizza; l'altitudine è di 575 m.s.m. mentre quella del territorio comunale va dai 518 m.s.m. del fiume Sarca fino al 2128 m.s.m. del Monte Altissimo.

Nel rispetto del proprio territorio, la comunità di Bolbeno, anche dopo molti secoli, intende, con il presente statuto, non solo essere conservatrice gelosa e garante di questa storia, ma anche proporsi come comunità aperta ed inserita nel contesto nazionale e internazionale ispirandosi ai principi di solidarietà di tutela dei diritti umani e della pace.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Comunità di Bolbeno è autonoma secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica e i principi generali dell'ordinamento.
2. Lo Statuto è la "carta fondamentale" del Comune di Bolbeno e fonte primaria del suo ordinamento, nell'ambito della Costituzione della Repubblica, dei principi affermati dalla legge regionale sull'ordinamento delle autonomie locali e delle norme generali in materia di attività amministrativa.
3. Il Comune adotta regolamenti sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dallo Statuto, nonché sulle materie rientranti nell'ambito delle sue funzioni proprie.
4. Il Comune gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle norme attuative dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Art. 2

Elementi costitutivi del Comune

1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la Comunità di Bolbeno.
2. Il territorio comunale è composto da tutte le zone ricomprese all'interno dei confini catastali, delimitate come indicato nel preambolo.
3. La Comunità di Bolbeno è costituita dalla popolazione residente nel territorio comunale.
4. Sono considerati appartenenti alla Comunità gli iscritti all'AIRE e gli emigrati che mantengono saldi legami con il paese d'origine, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge relative ai non residenti.

Art. 3

Sede del Comune

1. La sede degli organi e degli uffici comunali si trova in via Don Bortolo Ballardini n. 2.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è composto da uno scudo di forma sannita tagliato in due partizioni. La parte superiore rappresenta la metà superiore della torre campanaria del paese di Bolbeno, in campo celeste. Mentre la parte inferiore rappresenta, su campo oro, un ramoscello di larice con relativa pigna.

Art. 5

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
2. Informa la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica e ai valori sanciti dalle Carte internazionali dei diritti; in particolare si impegna a riconoscere e a garantire i diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la sua personalità.
3. Orienta lo sviluppo della Comunità in modo da armonizzare la valorizzazione dell'identità con l'apertura democratica alla tolleranza e alla cooperazione.

4. Impronta la ricerca dello sviluppo a favore di una migliore qualità della vita per la popolazione di oggi e per le generazioni future.
5. Il Comune, anche in collaborazione con le istituzioni locali, provinciali, regionali, statali ed europee:
 - a) promuove il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente e all'occupazione, garantendo pari opportunità fra i cittadini e fra i generi;
 - b) interviene per prevenire e risolvere le situazioni di disagio sociale;
 - c) sostiene l'attività sportiva e ricreativa;
 - d) valorizza lo sviluppo economico e sociale, stimolando l'iniziativa privata alla realizzazione di obiettivi di interesse comune;
 - e) concorre alla salvaguardia dello stato ambientale del proprio territorio;
 - f) tutela il patrimonio boschivo considerato come risorsa della Comunità, in modo da salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;
 - g) tutela il patrimonio storico e artistico del paese e promuove il recupero delle tradizioni locali;
 - h) organizza la vita urbana, armonizzando i servizi con le esigenze delle famiglie e delle persone;
 - i) sostiene le attività e le iniziative del volontariato, riconoscendone il valore sociale, contribuendo anche finanziariamente al sostentamento ed all'incentivazione dell'attività.
 - j) promuove la partecipazione alla vita politica e amministrativa della Comunità, assicurando ai cittadini la più ampia informazione sull'attività comunale secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 6

Tutela e valorizzazione degli usi civici

1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali.
2. Sono titolari dei diritti di uso civico le famiglie residenti nel territorio comunale.
3. Alla gestione e alla regolamentazione degli usi civici provvede direttamente il Consiglio comunale ai sensi della legislazione vigente, riconoscendo il diritto di prelazione ai cittadini residenti nel Comune.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Art. 7

Principi

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla Comunità di Bolbeno di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) associazioni, organizzazioni ed Enti che hanno la sede nel territorio del Comune e che sono espressione di particolari settori di attività o di particolari categorie di popolazione quali gli anziani, le donne e la popolazione scolastica.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 8

Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolari, nonché del referendum.

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 9

Richieste di informazione, petizioni, proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune:
 - a) richieste di informazioni: richieste scritte di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentate da parte dei soggetti di cui al comma 1; ad esse, se pertinenti, viene data risposta scritta e motivata entro trenta giorni dal ricevimento;
 - b) petizioni: richieste scritte presentate da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo e diffuso; entro sessanta giorni dalla data di presentazione le petizioni vengono esaminate dall'organo cui sono indirizzate, che dà risposta scritta e motivata;
 - c) proposte: richieste scritte presentate da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo e diffuso; le proposte sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono

accompagnate da una relazione illustrativa; gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile; l'organo competente delibera sulle proposte entro novanta giorni dalla data di presentazione e dà comunicazione scritta e motivata ai proponenti qualora non siano adottate.

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 10

Forme di consultazione diretta informale

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
2. Per acquisire dati, informazioni e pareri in relazione a materie di competenza locale e all'adozione di atti che rivestono importanza fondamentale per la vita amministrativa, il Comune può servirsi:
 - a) di questionari;
 - b) di assemblee pubbliche, convocate su problemi particolari;
 - c) del Consiglio Comunale aperto, da effettuarsi in locali anche diversi dal Municipio, per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni; durante le sedute aperte del Consiglio il Sindaco può dare la parola a tutti i cittadini presenti;
 - d) di assemblee di particolari categorie di soggetti, convocate su tematiche specifiche.
3. In particolare il Comune può utilizzare forme di consultazione delle Associazioni di volontariato locali per richiedere pareri in vista dell'assunzione di decisioni relative ai settori nei quali operano e per acquisire informazioni sui bisogni sociali e culturali della Comunità, verso i quali indirizzare l'attività dell'Amministrazione. Sono considerati strumento di sviluppo sociale e culturale della Comunità la Pro Loco, i Vigili del Fuoco volontari, il gruppo Alpini, la locale sezione Cacciatori, nonché tutte le associazioni che, senza fini di lucro e con attività sociale documentata, svolgono l'attività nella Comunità locale.
4. Spetta al Sindaco, sentita la Giunta comunale, ad organizzare la consultazione informale anche per il tramite degli uffici comunali.
5. Il Sindaco può invitare annualmente i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 11

Referendum propositivo e referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo e il referendum consultivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il ricorso al referendum è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
3. Il referendum propositivo può essere richiesto da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque da un numero di sottoscrittori non inferiore al dieci per cento dei medesimi elettori. La proposta di referendum è depositata in Comune da un Comitato promotore composto da almeno cinque cittadini.
4. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio comunale che deliberi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
6. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
7. La consultazione referendaria risulta valida se viene raggiunto il quorum del trenta per cento più uno degli aventi diritto al voto per il referendum.
8. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se i voti favorevoli sono almeno pari alla maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 12

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto se non previsto dalla legge.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che non siano di competenza comunale;
 - b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - e) al personale del Comune;
 - f) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 13
Norme procedurali sul referendum propositivo

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum propositivo, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Entro due mesi dalla nomina, il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Entro 180 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum devono essere raccolte le sottoscrizioni a sostegno di cui all'articolo 11. Entro un mese dal termine della raccolta delle sottoscrizioni a sostegno del referendum, il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum da tenersi entro i successivi due mesi.
4. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto dello stesso fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. Per quanto non previsto si applica l'articolo 50 della L.R. 1 del 4 gennaio 1993.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, costituito dal numero di Consiglieri stabilito dalle Leggi Regionali in materia, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Rappresenta la Comunità locale ed esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. Esercita le funzioni di indirizzo attraverso l'adozione degli atti fondamentali di carattere istituzionale, normativo, programmatico, organizzativo, finanziario, negoziale e gestionale previsti dalla legge e, nel rispetto della legge, dallo Statuto. Esercita il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva del Comune sia coerente con i principi affermati dallo Statuto e consegua gli obiettivi programmatici secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. È dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neo eletto.
4. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e di piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Bolbeno o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali ovvero dei corrispondenti progetti anche di grado più dettagliato (progetti definitivi e progetti esecutivi) qualora non siano stati predisposti preventivamente i progetti preliminari;
 - d) l'approvazione nella prima seduta utile dei progetti di cui al comma 4 lettera c) qualora, per ragioni d'urgenza adeguatamente motivate, sia effettuata da parte di altro organo un'approvazione dei progetti anteriormente all'esame da parte del Consiglio;
 - e) in materia di apposizione o estinzione del vincolo di uso civico;
 - f) gli acquisti, le alienazioni o le permuta di beni immobili;
 - g) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - h) l'approvazione delle proposte di Convenzioni e l'autorizzazione alla loro sottoscrizione;
 - i) su quelle materie che al Consiglio comunale sono attribuite espressamente dallo Statuto.
5. Non è necessaria l'approvazione consiliare:
 - a) per tutte le varianti in corso d'opera che non comportano modificazione delle caratteristiche fondamentali dell'opera o che debbono essere effettuate per adeguare l'opera a specifiche disposizioni inderogabili sopravvenute;

- b) per le opere di somma urgenza;
 - c) per i progetti di opere effettuate su delega di altre Amministrazioni pubbliche.
6. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari previste dal regolamento ovvero istituite per l'esame di specifiche questioni.
 7. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per la durata del mandato amministrativo. Annualmente il Consigliere incaricato deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 15

Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento interno con il quale sono stabilite le norme del suo funzionamento. Il regolamento disciplina:
 - a) le modalità di convocazione in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza, nonché il numero dei Consiglieri presenti richiesto per la legale costituzione delle sedute;
 - b) le modalità di predisposizione dell'ordine del giorno;
 - c) la maggioranza necessaria per i tipi di deliberazione da adottare e i modi in cui devono essere considerate le astensioni ai fini della validità della seduta e dell'accoglimento delle proposte messe in discussione;
 - d) i casi di effettuazione delle votazioni con voto palese o con voto segreto;
 - e) la pubblicità delle sedute e la possibilità di partecipazione, con diritto di voto consultivo, di esperti esterni al Consiglio;
 - f) i casi in cui le sedute non sono pubbliche;
 - g) le modalità di istituzione e di attività delle Commissioni consiliari aventi funzioni istruttorie, consultive e propositive;
 - h) le modalità di presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno e le modalità delle relative risposte;
 - i) le modalità di nomina o designazione dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni;
 - j) i diritti e i doveri dei Consiglieri, in applicazione delle disposizioni vigenti;
 - k) in generale tutti gli atti necessari al funzionamento del Consiglio.

Art. 16

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Rappresentano la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio e sono obbligati ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, allontanandosi dall'aula durante il dibattito e la votazione, nei casi previsti dalle leggi vigenti.

3. I Consiglieri comunali nominati rappresentanti del Comune presso i vari enti o membri delle Commissioni o incaricati di funzioni particolari sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio sull'attività svolta.
4. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
5. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto, il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
6. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 17

Iniziativa, partecipazione e controllo

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre, nei modi disciplinati dal regolamento, di:
 - a) presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia senza oneri dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 18

Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Art. 19

Attribuzioni

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio e svolge inoltre attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale. Adotta gli atti amministrativi ad essa rimessi espressamente o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e adotta gli atti di natura tecnico gestionale di cui al successivo art 33.
3. La Giunta può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al precedente art 14, comma 6 per incarichi particolari inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 20 Funzionamento

1. La Giunta è convocata senza particolari formalità dal Sindaco, che la presiede e ne definisce l'ordine del giorno.
2. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza semplice con voto palese, a meno che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale che ha diritto di parola per esprimere pareri di legittimità su ogni proposta di deliberazione.

Art. 21 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero di Assessori previsto dalla legislazione regionale in materia, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. La Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
4. Può essere nominato un Assessore esterno scelto tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore, anche allo scopo di garantire la parità di rappresentanza dei generi se non diversamente assicurata.
5. L'Assessore esterno esercita le funzioni relative alla carica con i diritti e le responsabilità degli altri Assessori. Può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e delle Commissioni e ha l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le competenze a lui delegate dal Sindaco.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 22 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale approva, con voto palese per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

CAPO III - SINDACO

Art. 23 Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, assumendo le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta, definisce le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato e le presenta all'approvazione del Consiglio entro il termine e con le modalità fissati nel successivo art. 48.
4. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale e in tale qualità egli:
 - a) convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) rappresenta il Consiglio e ne coordina i lavori secondo regolamento;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri delle questioni sottoposte all'esame del Consiglio;
 - d) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - f) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio comunale è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.
6. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale, della quale nomina i componenti tra cui un Vicesindaco. In particolare egli:
 - a) coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le competenze sulla base del programma di governo, invitandoli a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti d'amministrazione e riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario;
 - b) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
7. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione delle forme collaborative intercomunali e con altri enti pubblici o con privati, previa deliberazione del Consiglio. Comunicandolo al Consiglio, può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune quando non possa provvedervi personalmente.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
10. Il Sindaco può nominare uno o più Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie, definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

11. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente, nonché quelli attribuiti alla sua competenza dal successivo art. 32.
12. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della sua funzione, il Vicesindaco lo sostituisce esercitando tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
13. In caso di assenza o impedimento permanente sia del Sindaco che del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano per età.

TITOLO IV
ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 24
Principi

1. Nelle Commissioni e nelle nomine è garantita, di norma, una rappresentanza di entrambi i generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità fra i generi, ne è data puntuale motivazione.

Art. 25
Decadenza delle Commissioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
2. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Art. 26
Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V

GARANZIE

Art. 27

Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del precedente comma 2 lettere a), b) e c);
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la reimmissione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 gg. dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma 3 lettera c). La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di 90 gg. senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 28

Difensore civico

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può istituire la figura del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti dei

provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. L'istituto del Difensore civico può essere attivato anche mediante convenzione con il Difensore civico provinciale. A tal fine il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 29 Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere a esigenze di trasparenza, di semplicità, di partecipazione e di agevole accessibilità dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi e della verifica dei risultati conseguiti, della corresponsabilizzazione di tutto il personale nel perseguimento degli obiettivi e nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione del funzionamento degli uffici, della promozione della qualificazione professionale del personale mediante attività di formazione e di aggiornamento.
4. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri enti pubblici o soggetti privati e può ricorrere a forme di gestione associata con altri enti pubblici.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, qualora non disponga all'interno dei propri uffici della professionalità necessaria, il Comune può avvalersi di consulenti esterni all'Amministrazione, iscritti ad albi professionali, ove l'iscrizione sia necessaria, e dotati di comprovata esperienza.

Art. 30 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 32 e 33 del presente Statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 31 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'art. 30, comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'art. 30, commi 1 e 3;

- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e, per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
 4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 32

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente e dai regolamenti.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi e i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b) e c), attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata e i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 33

Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, ove con il Piano esecutivo di gestione non abbia disposto diversamente;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti e dall'atto di indirizzo.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 34

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'art. 30, commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina le attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) presiede le commissioni giudicatrici di concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale;
 - g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 35

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 36

Principi generali

1. Ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società, è informata al principio di legalità e in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.
2. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
3. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
4. Nell'adozione di atti di natura non autoritativa il Comune agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 37

Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. La pubblicità è garantita con le seguenti forme:
 - a) fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le deliberazioni consiliari e giuntali, le ordinanze e quant'altro previsto dalla legge, sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto, all'albo telematico nonché all'albo comunale;
 - b) il bilancio annuale ed i documenti relativi, il Piano Regolatore generale, il piano commerciale ed ogni altro atto di programmazione e pianificazione del Comune, i regolamenti, lo Statuto e altri atti fondamentali dell'azione amministrativa non soggetti alla normativa sulla tutela dei dati personali sono messi a disposizione presso gli uffici comunali per la libera consultazione e pubblicati sul sito internet del Comune.
2. L'Amministrazione può individuare, disciplinandole con regolamento, altre forme per la pubblicità dei propri atti, nonché per la convocazione alle sedute e per la comunicazione ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune.

Art. 38

Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e del Revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
3. Il diritto di accesso è garantito con la dovuta sollecitudine, nel rispetto delle esigenze organizzative contingenti e delle priorità, compatibilmente con le necessità di svolgimento delle funzioni degli uffici, assicurando la semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo e con rifusione dei costi di riproduzione.

CAPO I - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 39 Regolamenti

1. Il regolamento è atto normativo generale, approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione, dello Stato e dallo Statuto.
3. Il Comune emana gli atti con cui si determinano le modalità applicative delle norme regolamentari e conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 40 Ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 41 Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

Art. 42 Interventi economici

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale, sportivo ed economico generali, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43 Il procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende quello previsto dalla legge.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano

le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

4. L'Amministrazione comunale fa proprio il principio della semplificazione degli adempimenti burocratici.

Art. 44

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

TITOLO VIII

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 45

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, così da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, promuovendo, ove possibile, il ricorso all'associazionismo ed al volontariato.
3. I servizi devono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurando pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti, sulle condizioni e modalità di accesso, controllando e modificando il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 46

Forme della gestione

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Sono svolti mediante concessione o convenzione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale o le loro caratteristiche tecniche od economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed ai criteri di economicità.
3. Il regolamento e il disciplinare di concessione stabiliscono le modalità di scelta del concessionario del servizio e i suoi obblighi in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello e alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati ed anche alla presenza o meno della rilevanza economica.

Art. 47

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO IX
CONTABILITA' E FINANZA

Art. 48
Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Art. 49
Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune e sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando gli interventi effettuati e i risultati raggiunti.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 50
Controllo di gestione

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 51
Gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, quando si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o quando sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 52
Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 53
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.54

Revisione dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo che la modifica parziale dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 55

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 e all'art. 24 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica un gettone di presenza quantificato nella misura di Legge.

Art. 56

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'albo telematico del Comune per 30 giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali e al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo telematico del Comune.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione presso l'albo telematico, può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50 della L.R. 1 del 4 gennaio 1993 e degli articoli 11 e seguenti dello Statuto. Entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum è necessario raccogliere a sostegno dello stesso un numero di firme pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste del comune, in possesso dei diritti di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunali. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
4. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.